

#epoiritoriamo

Statuto Associazione giovanile



Articolo 1

E' costituita L'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, "EPoiRitorniamo" con sede legale in Ischia (NA) VIA DELL'ARTICI 21A.55

L'Associazione è un Ente del Terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi di riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via prevalente, a favore di terzi, attività di interesse generale aventi ad oggetto quanto previsto al comma a) i) v) e w) dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali a favore dei giovani o che abbiano i giovani come protagonisti;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza con particolare riferimento ai giovani;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco con particolare riferimento ai giovani o che abbiano i giovani come protagonisti.

In particolare l'Associazione si prefigge di

1. promuovere, sviluppare e sostenere processi di partecipazione attiva dei giovani nel perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa dei giovani;
2. favorire il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, ponendosi anche come punto di riferimento e come strumento di conoscenza della realtà giovanile per le istituzioni, per le organizzazioni pubbliche private e del terzo settore del territorio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

1. promuovere progetti ed iniziative inerenti i giovani;
2. attivare dibattiti, ricerche, incontri e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
3. raccogliere informazioni, promuovere incontri di studio e approfondimento, nei settori di interesse giovanile quali: scuola e università; mondo del lavoro, economia e finanza; culto, religione e filosofia; tempo libero, sport, cultura, spettacolo; mobilità anche all'estero, vacanze e turismo; ambiente, ecologia e sviluppo sostenibile; solidarietà e volontariato;

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex legge previsti, quali ad esempio:

- organizzazione di eventi conviviali, culturali e sportivi con finalità di promozione, divulgazione, socializzazione e di raccolta fondi;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione;
- aderire ad altre Associazioni ed organizzazioni aventi oggetto o finalità analoghe alle proprie;

Ad

[Handwritten signatures]



- inoltrare richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Articolo 3

L'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli musicali e teatrali, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari.
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso l'organizzazione di fiere, sagre, convegni, congressi, seminari, stage, conferenze, proiezioni, concerti per la valorizzazione del territorio;
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti in partenariato con scuole e enti di formazione del territorio;
4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di conferenze, seminari e laboratori sul tema del riciclo, del riuso e impatto ambientale, laboratori e workshop sull'artigianalità, mercatini dedicati all'artigianato;
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
7. servizi alla persona, prevede interventi assistenziali rivolti ai cittadini che si trovino in particolari situazioni di fragilità, di bisogno, di maggiore esposizione alla marginalità e in anche con particolare attenzione alle esigenze dei giovani lavoratori.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retributivo con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazione di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I/LE SOCI/E

Articolo 6

Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini, nell'Associazione si distinguono: i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario.

Coloro che ad esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci ordinari.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono candidarsi alle cariche elettive dell'associazione, nonché hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, anche tramite interrogazioni scritte ai membri del Consiglio direttivo. I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa e ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti i soci, entro il 30 aprile di ogni anno, debbono versare la quota associativa relativa all'anno in corso stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza alcuna deroga. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'associazione. La quota sociale è intransmissibile ed intransferibile.

Articolo 7

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo stato di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali e allegare una lettera motivazionale nella quale dovranno indicare le ragioni per le quali intendano prendere parte all'Associazione.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo potrà, a propria discrezione, rifiutare l'ingresso di un nuovo socio laddove non ravvisi una forte motivazione nella lettera summenzionata.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con l'annotazione del nominativo nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

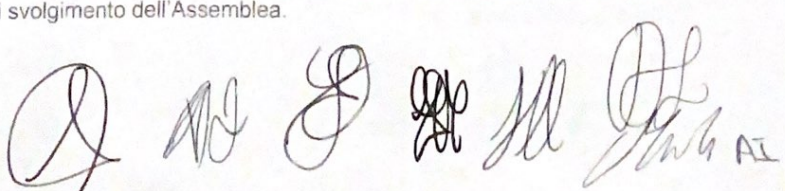
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

1. frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
2. riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
3. discutere ed approvare i rendiconti;
4. eleggere ed essere eletti/e componenti dirigenti, di garanzia e di controllo;
5. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
6. approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale novanta giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8



Il socio/a è tenuto/a a:

1. rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
2. versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
3. mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
4. rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
5. osservare le regole dettate dall'Associazione nazionale alla quale aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

1. decesso;
2. scioglimento dell'Associazione;
3. mancato pagamento della quota associativa annuale;
4. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo;
6. espulsione o radiazione Art. 10.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza almeno dei due terzi dei suoi componenti, ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:

1. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
3. l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
4. il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
5. appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
6. l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, in caso di dolo, il danno potrà essere risarcito;
7. l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto;
8. l'avere, tramite la propria condotta, divulgato arbitrariamente informazioni sensibili relative, a titolo meramente esemplificativo, a idee, progetti, iniziative discusse all'interno dell'Associazione;
9. l'aver assunto una condotta, anche non legata alla vita associativa, contraria a qualsiasi principio morale, etico, del buon costume e della legalità che sia talmente grave da arrecare danno alla reputazione o all'immagine dell'associazione.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

I soci espulsi o radiati, previa contestazione scritta, possono presentare ricorso, entro trenta giorni al Presidente, con le proprie motivazioni, che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONDAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
2. eccedenze degli esercizi annuali;
3. erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
4. fondo di riserva;
5. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

1. quote annuali di adesione e tesseramento dei/le soci/e;
2. proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
3. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
4. contributi pubblici e privati;
5. erogazioni liberali;
6. raccolte fondi;
7. ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui agli artt. 2 e 3 e per nuovi impianti e attrezzature.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

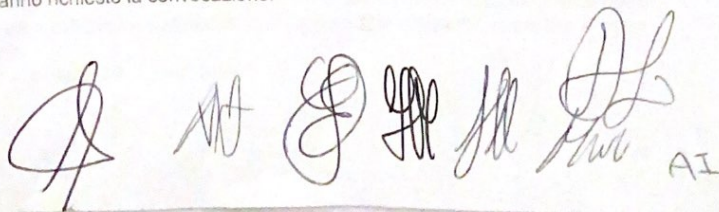
Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno novanta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria/whatsapp almeno otto giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo, anche tramite strumenti digitali, entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.



Articolo 19

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

L'assemblea potrà tenersi, indifferentemente, in presenza che tramite strumenti digitali.

Ogni socio può conferire delega a un altro, indicando le preferenze di voto in relazione ai vari punti all'ordine del giorno. Tuttavia, nell'arco di un anno, le deleghe non potranno essere superiori a 3, salvo ipotesi straordinarie che saranno oggetto valutazione da parte del Consiglio Direttivo. In caso contrario, il/la socio/a decadrà dalla qualità di socio.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

1. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
2. al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
3. nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
5. approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sulle modificazioni dello statuto;
8. delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
10. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
11. autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;

Delibera anche sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un numero di membri, stabilito dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio l'elezione dei suoi componenti, che va da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di

amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per motivi operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

I/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale e la rappresentanza anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

II/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi ne assume le mansioni.

III/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

II/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvede alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'art. 28 dello statuto, nel termine di trenta giorni dal verificarsi di una delle cause sopra menzionate. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. convocare l'Assemblea dei soci;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
5. predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
6. individuare le modalità diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
7. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
8. predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;
9. all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
10. deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
11. deliberare circa le deliberazioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
12. sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
13. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

14. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
15. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
16. presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedono di consultarlo.

Articolo 28

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

E' facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadono dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea incidendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, consiglio direttivo, soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi, all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

NORME DI SCIoglimento

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale o provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, disposto a[riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È escluso in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto nazionale di ARCI APS, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

